Sentenza n. 63 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta	**TONOLO**	Presidente
Innocenza	**ZAFFINA**	Consigliere
Elisa	**BORELLI**	Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **31931** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

Lino BRENTAN (c.f.: BRN LNI 48E21 B546H), nato a Campolongo Maggiore (VE) il 21/05/1948 e ivi residente in Via Giacomo Puccini n. 10, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Mirate (c.f.: MRT SFN 60T27 L736F; pec: stefano.mirate@venezia.pecavvocati.it), con domicilio eletto presso il suo studio in Dolo (VE), via Marconi n. 1;

Visti gli atti del giudizio;

Uditi, nell'udienza pubblica del 18 gennaio 2024, tenutasi con l'assistenza del segretario dott. Marco Greggio e data per letta la relazione introduttiva, il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Francesca Garlisi, e l'avv. Stefano Mirate per il convenuto,

i quali hanno concluso come da verbale;

Premesso in

FATTO

I. Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato, la Procura regionale conveniva in giudizio dinanzi a questa Sezione giurisdizionale il sig. BRENTAN Lino per ivi sentirlo condannare al pagamento della somma complessiva di euro 155.630,62, di cui:

- euro 85.630,62, a titolo di danno di danno patrimoniale, in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) per euro 960,18, della Regione Veneto per euro 61.800,69 e della Città metropolitana di Venezia per euro 22.869,75;

- euro 70.000, a titolo di danno all'immagine, da ripartirsi in parti uguali tra gli enti danneggiati (Presidenza del Consiglio dei Ministri, MIT, Regione Veneto e Città metropolitana di Venezia), o comunque al pagamento di quella somma maggiore o minore che la Sezione riterrà dovuta, anche eventualmente secondo diverse ripartizioni, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali e alle spese di giudizio.

Al riguardo, rappresentava che, con nota prot. n. 16347 del 28 aprile 2016, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia aveva trasmesso la sentenza del GUP del Tribunale di Venezia n. 1523, depositata il 12 marzo 2016, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, il sig. Lino Brentan, amministratore delegato della Società delle autostrade di Venezia e Padova S.p.a. (oggi Società delle autostrade Serenissima S.p.a.), veniva condannato alla pena di anni tre di reclusione per reati di corruzione per induzione *ex* art. 319-*quater* c.p., nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili

(Presidenza del Consiglio dei Ministri, MIT, Regione Veneto, Città metropolitana di Venezia, FIP industriale S.p.a. e il sig. Mauro Scaramuzza).

La Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 2598 del 12.06.2019, depositata il 19.11.2019, riconosciuto il vincolo della continuazione tra il più grave (e unico) reato di induzione indebita a dare o promettere utilità *ex* art. 319-*quater* c.p. e i reati di corruzione di cui alla pronuncia della medesima Corte di appello n. 3478 del 17.10.2017, resa in altro procedimento penale (n. 2482/2011) e divenuta irrevocabile il 28.01.2019 (a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso da parte della Corte di Cassazione con sentenza n. 17925 del 28.02.2019), aveva rideterminato la pena complessiva in anni tre e mesi quattro di reclusione, confermando per il resto, comprese le statuizioni in favore delle costituite parti civili.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 46964 del 4.11.2021, ribadita la sussistenza in capo al Brentan della qualifica di incaricato di pubblico servizio, essendo le contestate condotte induttive esplicative del servizio pubblico prestato, aveva, a sua volta, confermato a suo carico la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 319-*quater* c.p.

Con l'atto introduttivo, la Procura – premesso di aver notificato al sig. Brentan in data 28.04.2023 invito a dedurre rimasto privo di riscontro – illustrava la vicenda di cui è causa concernente la realizzazione di interventi di mitigazione ambientale della tangenziale ovest di Mestre e di contenimento dell'inquinamento acustico derivante dal traffico secondo l'accordo di programma del 14.02.2005 tra Regione Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Venezia e Autostrade S.p.a. e quello del 9.01.2007 tra ANAS S.p.a., Autostrade S.p.a. e Provincia di Venezia.

La realizzazione delle opere, affidata alla SACAIM S.p.a., risultata aggiudicataria dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori all'esito della procedura di gara, bandita da Autostrade S.p.a. in data 2.03.2006, nell'ambito della quale era stata esclusa l'ATI "FIP Industriale S.p.a. – Mantovani S.p.a.", per eccessivo ribasso, era stata effettuata di fatto, in subappalto, da imprese diverse, tra cui, per la maggior parte di essi, proprio dalla FIP Industriale S.p.a. per complessivi euro 4.990.000.

Secondo l'accusa, il convenuto, nel ruolo e nella qualità di amministratore delegato della società Autostrade di Venezia e Padova S.p.a., concessionaria del servizio, avrebbe illecitamente indotto:

- i sigg. Piergiorgio Baita e Mauro Scaramuzza, rispettivamente amministratori della Mantovani S.p.a. e della Fip Industriale S.p.a., a non presentare ricorso al giudice amministrativo contro il provvedimento di esclusione dalla gara di appalto per i lavori della terza corsia della tangenziale di Mestre a causa dell'anomalia consistente nell'eccessivo ribasso dell'offerta;

- il sig. Scaramuzza a operare come subappaltatore della SACAIM S.p.A., eseguendo i lavori ad un costo fuori mercato secondo le condizioni decise dallo stesso Brentan e a versargli in più rate e in contanti tangenti per complessivi 65.000 euro.

Le fonti di prova a sostegno dell'ipotesi accusatoria, confermate dai Giudici penali, erano costituite dalle propalazioni accusatorie rese dagli imprenditori Baita e Scaramuzza le quali venivano ritenute attendibili, lineari e convergenti nonchè ampiamente riscontrate:

- dalle dichiarazioni degli imprenditori Nievo e Ido Benetazzo, subappaltatori, circa i plurimi versamenti di somme di denaro "in nero" a favore di Scaramuzza, destinate alla provvista di tangenti in favore di persone poste ai massimi vertici della stazione appaltante;

- dalla perquisizione domiciliare eseguita presso l'abitazione di Scaramuzza, che ha portato al rinvenimento di un fondo in nero per il pagamento di tangenti;

- dalle informazioni testimoniali del sig. Angelo Matassi, membro della commissione di gara e di quella tecnica, il quale aveva riferito del diretto coinvolgimento e dell'interesse di Brentan all'andamento e agli esiti della gara d'appalto, benché non fosse componente della relativa commissione;

- dalle parziali ammissioni del medesimo convenuto circa il ricevimento della somma di euro 12.000 da Scaramuzza, quale contributo alla campagna elettorale del Partito Democratico.

Tanto premesso, la Procura riteneva sussistenti nella fattispecie i presupposti per il configurarsi di una fattispecie di responsabilità amministrativa in capo al convenuto.

Affermata la natura di ente pubblico dell'ANAS, come riconosciuta dalla Cassazione (SSUU, sent. n. 15594/2014) e dal Consiglio di Stato (sentt. n. 1230/2011 e 3753/2013), l'inquirente riteneva, infatti, sussistente in capo al convenuto, quale amministratore delegato dell'ente concessionario di servizi e lavori pubblici, un rapporto di servizio con l'ente pubblico committente in quanto investito di fatto di una funzione oggettivamente pubblica e, quindi, quale organo indiretto della P.A. che agisce per finalità proprie di quest'ultima.

Quanto al danno patrimoniale, individuato dalla Procura nelle somme di provenienza pubblica distratte dalle finalità di pubblico interesse di progettazione e realizzazione di interventi di mitigazione ambientale nella tangenziale di Mestre per essere destinate al pagamento di fondi neri a favore della "sinistra veneziana", queste venivano quantificate assumendo quale parametro l'importo, inferiore rispetto a quello rappresentato dal sig. Baita (di 2,5 milioni di euro), pari al 6% del valore effettivo dell'appalto, come dichiarato dal sig. Scaramuzza.

Pertanto, considerato che l'importo totale dei lavori a base dell'appalto dei lavori di mitigazione ambientale della tangenziale di Mestre corrispondeva ad euro 12.123.488,09, come risultante da certificato di collaudo, parte attrice determinava il danno da risarcire in euro 727.409,28 pari alla percentuale del 6% dell'ammontare complessivo delle risorse destinate all'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto deviate per finalità illecite.

Riteneva, quindi, di ripartire tale somma tra i soggetti danneggiati in proporzione alla loro partecipazione agli oneri finanziari complessivamente sostenuti per l'opera (ANAS per euro 50.000, pari allo 0,33% dell'importo totale dei lavori; Regione Veneto per euro 3.227.777,50, pari al 21,24% dell'importo totale dei lavori; Provincia di Venezia per euro 1.194.444,17, pari al 7,86% dell'importo totale dei lavori; Comune di Venezia per euro 1.613.889,17, pari al 10,62% dell'importo totale dei lavori) e solo se gli enti si fossero costituiti parte civile nel procedimento penale RGNR 12236/2013, operando, in tal caso, l'effetto interruttivo del termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno nel processo contabile *ex* artt. 2943, comma 2, e 2945, comma 2, c.c..

In definitiva, il pregiudizio complessivo veniva quantificato dalla Procura in euro 214.076,55, di cui euro 2.400,45 in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (0,33% di euro 727.409,28), euro 154.501,73 in favore della Regione Veneto (21,24% di euro 727.409,28), euro 57.174,37 in favore della Città metropolitana di Venezia (7,86% di euro 727.409,28), importo poi ridotto del 60% e, quindi, ad euro 85.630,62 in ragione del contributo causale tanto della SACAIM S.p.a. quanto della FIP Industriale S.p.a., entrambe complici nella realizzazione del sistema criminoso architettato e messo in opera con condotta dolosa dal convenuto.

Tale somma veniva quindi addebitata al sig. Brentan a titolo di risarcimento del danno per: **a)** euro 960,18 in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; **b)** euro 61.800,69 in favore della Regione Veneto; **c)** euro 22.869,75 in favore della Città metropolitana di Venezia.

Per i medesimi fatti sopra descritti, la Procura contestava al convenuto anche un pregiudizio erariale sotto il profilo del danno all'immagine, evidenziando la sussistenza dei presupposti della normativa in materia e, in particolare, la presenza di una sentenza passata in giudicato da cui emergeva la responsabilità penale del convenuto per un reato "proprio" in danno di una P.A.

In particolare, la Procura, premesso che, ai sensi dell'art. 651, comma 2, c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna resa a seguito di giudizio abbreviato ha nel giudizio amministrativo la stessa efficacia di giudicato della decisione resa a seguito di dibattimento, in ordine all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, sosteneva che comunque i fatti accertati in sede

penale poggiassero su un solido e grave quadro probatorio rappresentato dalle dichiarazioni dei sigg. Scaramuzza e Baita, giudicate dai giudici penali attendibili, lineari e coerenti, e dagli ulteriori plurimi e convergenti riscontri, costituiti da: dichiarazioni dei Benetazzo in merito alla destinazione dei versamenti di denaro allo Scaramuzza; rinvenimento all'interno dell'abitazione dello Scaramuzza di un fondo in contanti di euro 57.000 (euro 180.000 raccolti presso i Benetazzo – euro 65.000 consegnati al Brentan); deposizione di Matassi in ordine dall'interesse del Brentan all'andamento della gara; parziali ammissioni del Brentan circa la ricezione di euro 12.000 dallo Scaramuzza.

Tanto considerato, secondo l'accusa, il danno all'immagine della P.A. doveva, di conseguenza, ritenersi sussistente per il grave *vulnus* provocato al prestigio e al decoro delle Amministrazioni costituitesi parti civili nel processo penale e per il *clamor fori* provocato dalla diffusione di numerosi articoli di stampa, i quali avevano riportato, a più riprese e nel corso di un lungo arco temporale, la vicenda, ripercorrendo l'intero *iter* giudiziario dall'ordinanza del GIP del 2014 di applicazione di misure cautelari alla condanna in primo grado, definitivamente confermata dalla Corte di Cassazione nel 2021.

Ritenuto applicabile al caso di specie il criterio presuntivo di cui all'art. 1, comma 1-*sexies*, l. n. 20/1994, introdotto dall'art. 1, comma 62, l. n. 190/2012, risalendo le prime notizie di stampa al 2014 e, quindi, a fatti verificatisi dopo l'entrata in vigore di tale disposizione (28/11/2012), la Procura determinava il danno all'immagine in euro 150.000,00, di cui euro 130.000,00, pari al doppio della somma di denaro percepita dal Brentan, ed

euro 20.000,00, quale valore patrimoniale delle altre utilità private conseguite, rappresentate dalla rinuncia dell'ATI Mantovani-FIP al ricorso al TAR avverso l'esclusione dalla gara e conseguente cristallizzazione dell'aggiudicazione dell'appalto alla Sacaim e dall'imposizione alla FIP S.p.a. del subappalto in condizioni "*fuori mercato*" ai fini della costituzione illecita di una provvista da destinare al finanziamento del partito politico. Detratta da tale importo la somma complessiva di euro 80.000, corrispondente a quanto versato dal Brentan in esecuzione delle statuizioni civili del giudice penale a titolo di risarcimento del danno all'immagine in favore dei soggetti pubblici costituitisi parti civili (euro 20.000 ciascuno in favore di Città metropolitana di Venezia, PCM, Regione Veneto e MIT), la Procura contestava un danno all'immagine residuo di euro 70.000, da risarcire in parti uguali agli enti danneggiati.

II. Con memoria depositata in data 27 dicembre 2023, il convenuto si è costituito, contestando in punto di fatto e diritto la ricostruzione di parte attrice.

Eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione dell'azione, in considerazione dell'avvenuta notifica dell'invito a dedurre in data 28.04.2023, a fronte di una notizia di danno risalente al 2014 (pubblicazione dei primi articoli), e, quindi, oltre il termine quinquennale previsto dalla legge. Eccepiva, altresì, l'improcedibilità della domanda, non essendo stato rispettato il termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, previsto dall'art. 7 della legge n. 97/2001, per l'avvio del procedimento.

Nel merito, in relazione alla sussistenza del danno patrimoniale (euro 85.630,62), la difesa contestava l'ipotizzata traslazione sulla P.A., in termini

di maggiori costi sostenuti dalla stazione appaltante o di minore qualità dei lavori realizzati, dell'indebito vantaggio conseguito dal Brentan, nonostante la legittimità delle operazioni di gara.

Per quanto riguarda il *quantum* del danno, sosteneva che, anche a voler ammettere la configurabilità di un danno da tangente, l'importo non potrebbe che coincidere con quello giudizialmente accertato in sede penale di euro 65.000 corrispondente all'unica dazione di denaro effettuata in favore del convenuto.

Con riferimento al danno all'immagine, il legale di parte chiedeva che il *quantum* fosse limitato all'entità della dazione di denaro (euro 65.000), in considerazione del fatto che non troverebbe applicazione, al caso di specie, il criterio presuntivo di cui all'art. 1, comma 1-*sexies*, l. n. 20/1994, introdotto dall'art. 1, comma 62, l. n. 190/2012, trattandosi di fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore della norma.

Rilevava, inoltre, che il risalto dato alla vicenda dalle notizie di stampa, le quali peraltro non evidenziano mai l'esistenza di un rapporto di servizio tra il convenuto e le amministrazioni interessate, era scaturito esclusivamente dal collegamento, in realtà inesistente, con il ben più grave e mediaticamente rilevante caso del MOSE.

Il convenuto, dunque, rassegnava le seguenti conclusioni:

In via preliminare: dichiararsi l'improcedibilità della domanda per intervenuta prescrizione della pretesa erariale, ovvero per mancato rispetto del termine di 30 giorni indicato dall'art. 7 della legge 97/2001 per l'avvio del procedimento decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna penale.

*Nel merito: in principalità respingersi la domanda di danno patrimoniale da tangente e da lesione all'immagine, siccome non provata e comunque infondata; in subordine, determinato in € 65.000 il danno patrimoniale da tangente subito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalla Regione Veneto e dalla Città Metropolitana di Venezia, condannarsi Lino Brentan al pagamento della minor somma di € 26.000, pari al 40% del danno da tangente (€ 65.000 * 40%); sempre in via subordinata, determinarsi in via equitativa il danno da lesione all'immagine in € 65.000, pari alla somma ricevuta da Lino Brentan per la sua attività induttiva.*

III. All'odierna pubblica udienza, il Pubblico Ministero e la difesa del convenuto hanno insistito nelle conclusioni contenute nei propri atti. La causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla pretesa fatta valere dalla Procura regionale a carico dell'odierno convenuto per l'asserito pregiudizio erariale, *sub specie* di danno patrimoniale e all'immagine, a carico del sig. Brentan per aver messo in atto, in qualità di Amministratore delegato della Società delle Autostrade di Venezia e Padova S.p.a. (oggi Società delle autostrade Serenissima S.p.a.), un disegno criminoso finalizzato all'utilizzo di finanziamenti pubblici per la costituzione di una provvista di denaro da destinare alla sinistra veneziana, con danno a carico degli enti pubblici finanziatori, per un importo complessivo di euro 155.630,62.

2. In via preliminare, il Collegio è chiamato a scrutinare l'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile sollevata

dalla difesa del convenuto, la quale sostiene che tra la pubblicazione dei primi articoli costituenti *notitia damni*, avvenuta nel 2014, e la notifica dell'invito a dedurre in data 28 aprile 2023 sarebbe ampiamente decorso il termine quinquennale.

L'eccezione va esaminata partitamente con riguardo alle diverse ipotesi di danno dedotte in citazione, tenuto conto dei differenti regimi in merito alla decorrenza del termine di prescrizione.

2.1 Con riferimento al capo della domanda relativo al danno patrimoniale, il Collegio ritiene che l'eccezione sia infondata.

In tale fattispecie, infatti, trova applicazione la disciplina ordinaria (art. 1, comma 2, l. n. 20/1994), in base alla quale nei casi fraudolenti di occultamento doloso, come quello in esame, il *dies a quo* della prescrizione va individuato nel momento del disvelamento del fatto dannoso, quest'ultimo da considerarsi come fattispecie composta dalla condotta illecita e dalle conseguenze in termini di evento dannoso.

Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, nelle ipotesi di condotte aventi rilevanza penale, la scoperta del fatto dannoso viene ricondotta al momento della richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. penale o all'eventuale atto anteriore dal quale emergano con evidenza e chiarezza le condotte illecite e i danni inflitti al pubblico erario, nella loro concreta qualificazione giuridica (*ex multis*, v. Corte conti, Sez. I App., sent. n. 244/2017).

Nel caso di specie, il *dies a quo* può essere individuato nella data di esecuzione della misura cautelare disposta dal G.I.P. del Tribunale di Venezia in data 31 maggio 2014, cui era seguita la pubblicazione dei primi

articoli di stampa (6 giugno 2014), essendo già state disvelate, in tale sede, le condotte illecite e i pagamenti a titolo di tangente incamerati dal sig. Brentan, come peraltro confermato dalla Guardia di Finanza, nella relazione conclusiva delle indagini espletate su delega della Procura, secondo la quale nello stralcio dell'ordinanza erano già contenuti tutti gli elementi probatori del comportamento illecito tenuto dal convenuto.

In proposito, va rilevato anche che l'esecuzione della misura cautelare determina, ai sensi dell'art. 129, comma 3-*bis*, disp. att. c.p.p., l'insorgenza dell'obbligo, in capo al P.M. penale, di dare notizia al Procuratore regionale della avvenuta imputazione di un reato a carico del pubblico dipendente, con la conseguenza che il P.M. contabile ha la conoscibilità giuridica dei fatti e, quindi, la possibilità legale di fare valere il diritto, potendo ottenere la disponibilità degli atti penali non più soggetti a segreto istruttorio in quanto conosciuti dall'imputato (art. 329 c.p.p.).

Ed infatti, una volta individuato, ai fini del calcolo, il *dies a quo* della prescrizione, occorre tener conto, come correttamente argomentato dal Pubblico Ministero nel corso dell'udienza, dell'effetto sospensivo che consegue alla costituzione di parte civile nel processo penale dell'amministrazione danneggiata.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, "*la costituzione di parte civile nel processo penale ha effetto interruttivo permanente della prescrizione dell'azione risarcitoria, fino alla definizione del processo (in termini Cass. civ. Sezioni Unite 8348/2013, Corte conti SS.RR. QM/8/2004 e Sez. centr. 58/2021 e 478/2019: in termini su analoga questione questa Sezione 2/2021)*" (così, da ultimo, *ex plurimis*, Corte conti, Sez. III, sent. n.

421/2021).

Nel caso in esame, quindi, il decorso della prescrizione è sospeso fino alla definizione del processo nei confronti del Brentan con la decisione della Corte di appello di Venezia n. 2598 del 19 novembre 2019, divenuta irrevocabile in data 4 novembre 2021, essendovi stata la costituzione di parte civile delle amministrazioni danneggiate nell'udienza del 22/01/2015.

Ne deriva che rispetto alla data di conclusione del processo penale (4 novembre 2021), in cui le suddette amministrazioni si sono costituite parte civile, la notifica al convenuto (in data 28 aprile 2023) dell'invito a dedurre, a sua volta atto interruttivo della prescrizione, determina la tempestività dell'azione della Procura.

2.2 Ad analoghe conclusioni perviene il Collegio in merito all'eccezione di prescrizione relativa al danno all'immagine.

In questo caso il legislatore ha previsto (art. 17, comma 30-*ter*, d.l. n. 78/2009), quale specifica condizione dell'azione risarcitoria, che la stessa sia esercitabile nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97, ossia a seguito di sentenza irrevocabile di condanna per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro II c.p..

Coerentemente con l'imposizione di un impedimento giuridico all'esperimento dell'azione, la medesima norma dispone la sospensione del decorso del relativo termine di prescrizione fino alla conclusione del procedimento penale.

Il *dies a quo* dell'azione per danno all'immagine va quindi individuato nella data del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna per i reati

contemplati dal richiamato articolo 7.

Nel caso in esame, pertanto, l'*exordium prescriptionis* coincide con la data (4 novembre 2021) in cui è divenuta irrevocabile (a seguito della pronuncia di inammissibilità del ricorso in Cassazione) la sentenza definitiva n. 2598/2019, pronunciata dalla Corte di appello di Venezia, di condanna del convenuto per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità *ex* art. 319-*quater* c.p., reato rientrante nel novero dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale (cioè i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) e, quindi, integrante i presupposti per l'azione risarcitoria per danno all'immagine.

Con riguardo a tale capo risarcitorio, quindi, la notifica in data 28 aprile 2023 dell'invito a dedurre, a sua volta atto interruttivo della prescrizione, determina la tempestività dell'azione della Procura.

3. Sempre in via preliminare, è infondata e va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato rispetto del termine di trenta giorni di cui all'art. 7 della già citata legge n. 97/2001 ai fini dell'avvio del procedimento decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza.

La richiamata disposizione, secondo la quale: "*La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129*

delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271", è stata abrogata dall'art. 4, comma 1, lett. g), dell'allegato 3 al Codice di giustizia contabile a decorrere dal 7 ottobre 2016.

Orbene, a quella data nessuna sentenza irrevocabile di condanna poteva essere comunicata alla competente Procura regionale affinché promuovesse entro il suindicato termine un eventuale procedimento di responsabilità nei confronti del condannato, atteso che, come già sopra esposto, la sentenza di condanna è passata in giudicato in data successiva, ossia il 4 novembre 2021.

Ad ogni modo, va chiarito che la citata norma non prevede alcuna decadenza dall'azione risarcitoria contabile per l'inosservanza del termine di trenta giorni, che ha natura ordinatoria e non perentoria (*ex multis*, Corte conti, Sez. I app., sent. n. 809/2012). Ciò, del resto, risulta in piena armonia con i principi generali in materia, secondo cui i termini perentori sono solo quelli espressamente qualificati come tali dalla legge.

Anche qualora il riferimento normativo contenuto nella comparsa di costituzione volesse intendersi riferito all'art. 51, comma 7, c.g.c., il Collegio rileva che tale termine non è stato riproposto nella vigente normativa in materia.

4. Con riferimento alla risarcibilità della voce di danno che la citazione qualifica come danno patrimoniale, il Collegio formula le seguenti osservazioni.

4.1 La Procura ha individuato il danno patrimoniale, fonte dell'affermata responsabilità, nella distrazione di fondi, anche di provenienza pubblica, che dovevano essere utilizzati per le finalità di pubblico interesse di

progettazione e realizzazione degli interventi di mitigazione ambientale nella tangenziale ovest di Mestre, con conseguente danno a carico degli Enti pubblici finanziatori, in proporzione all'apporto da ciascuno di essi fornito.

Secondo l'impostazione accusatoria, tali risorse, illecitamente destinate alla "*sinistra veneziana*", al tempo area politica di riferimento del Brentan, sono state quantificate dal requirente nella misura di euro 727.409,28, corrispondente al 6% dell'importo totale dei lavori a base dell'appalto pari ad euro 12.123.488,09, così come risulta dal certificato di collaudo dell'08/06/2009 (cfr. doc. 19).

Al riguardo, come meglio precisato in udienza, la Procura ritiene che sussistano numerosi elementi indiziari da cui è stato possibile presumere che parte del prezzo dell'appalto e, quindi, delle somme destinate alla realizzazione dei lavori siano state distratte da quello che doveva essere il loro impiego per essere utilizzate per la costituzione illecita di una provvista di denaro per la sinistra veneziana.

In particolare, secondo l'organo requirente, l'operazione criminosa consisteva nell'aggiudicare l'appalto alla Sacaim s.p.a. e far eseguire gran parte dei lavori in subappalto alla FIP s.p.a., società precedentemente esclusa dalla gara per l'anomalia dell'offerta presentata, corrispondendole il medesimo importo precedentemente dichiarato anomalo, atteso che dalla stessa avrebbe ottenuto vantaggi sia in termini di esperienza imprenditoriale che di provviste economiche da destinare ai referenti politici del Brentan.

A sostegno dell'accusa, la Procura basa il proprio convincimento sugli esiti del procedimento penale e sulle risultanze delle indagini svolte, richiamando, in particolare, sia le dichiarazioni rese dal sig. Scaramuzza, amministratore

delegato della FIP Industriale S.p.a., in sede di interrogatorio del 20/11/2013 (cfr. doc. 3-sub. 11), sia quelle del sig. Baita, presidente della società Mantovani s.p.a., in A.T.I. con la FIP in sede di interrogatorio in data 17/06/2013 (cfr. doc. 3-sub. 10). Il primo riferiva che i fondi destinati al partito di riferimento del Brentan "*li facevano tirar fuori all'Autostrada (...) che pagava molto di più l'appalto*" e il secondo che la differenza tra il costo dell'opera e le somme pagate (pari a due milioni e mezzo in più secondo la sua versione) veniva messa a disposizione della Sacaim proprio per finanziare la sinistra veneziana.

Sottolineava che anche la Corte di appello aveva rilevato la convergenza di tali dichiarazioni le quali trovavano conferma, peraltro, in quelle rilasciate nell'ambito del procedimento penale dai sigg. Benetazzo (titolari di altre imprese che avevano realizzato alcuni lavori in subappalto), i quali, durante una visita fiscale presso le loro società nel corso della quale era stata scoperta una provvista in nero, avevano indicato che tali somme dovevano essere consegnate al sig. Scaramuzza per essere presumibilmente destinate ai vertici della stazione appaltante.

A sostegno dell'accusa, la Procura traeva spunto anche dalle parti dell'ordinanza del Tribunale del riesame del 27 febbraio 2015 (cfr. doc. 18) in cui si affermava che, una volta detratti i costi dell'appalto, residuava un sostanzioso differenziale di prezzo in favore della Sacaim S.p.a. (pag. 6 dell'ordinanza), la quale, stando a quanto emerso dalle concordi dichiarazioni di Baita e Scaramuzza, si era a sua volta assunta, nell'ambito di specifici accordi con il Brentan, il compito di destinare – in tutto o in parte – tale provvista liquida, a sé direttamente spettante, quale differenza tra il

prezzo offerto quale aggiudicataria e il prezzo inferiore offerto dall'ATI FIP Industriale S.p.a., al finanziamento di un'area politica che trovava nel convenuto un suo referente (pagg. 7-8 dell'ordinanza).

Dunque, secondo la tesi accusatoria, tutti gli elementi emersi dalle indagini penali e confluiti nel relativo procedimento, che si caratterizzano per gravità, precisione e concordanza, compreso quello dell'attività induttiva di Brentan nei confronti di Scaramuzza, consistita, in particolare, nel convincerlo a non presentare ricorso avverso l'esclusione della propria offerta dalla gara di appalto, consentono di presumere la distrazione di fondi pubblici per scopi illeciti.

4.2 Tanto premesso, il Collegio rammenta, innanzitutto, che uno dei presupposti dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile è il prodursi di un danno certo, attuale e concreto alle pubbliche finanze, dovendo escludersi la risarcibilità non solo di danni futuri, ma anche di quelli meramente presunti, fondati cioè su presunzioni prive di adeguato supporto probatorio (cfr., *ex multis*, Corte conti, Sez. III app., sent. n. 2/2020). Ne consegue che il danno patrimoniale derivante dalla distrazione delle risorse pubbliche dalla loro destinazione pubblicistica può ritenersi concreto e non meramente ipotetico allorquando sia fornita la prova dell'intervenuta destinazione di tali finanziamenti per il conseguimento di un fine diverso da quello istituzionale che, nel caso di specie, consisteva nella progettazione ed esecuzione di un'opera pubblica.

Tale deviazione dalle finalità pubbliche dev'essere correlata alla mancata realizzazione, anche solo in parte, dei lavori aggiudicati all'esito della procedura di gara espletata dalla stazione appaltante, ovvero alla

realizzazione di un'opera non qualitativamente equipollente a quella commissionata, a fronte di un corrispettivo deliberato ed erogato da parte degli enti pubblici finanziatori.

Tuttavia, tali circostanze non sono state contestate né risultano adeguatamente comprovate dalla Procura, nonostante, nell'atto di citazione la stessa abbia sostenuto che una parte delle risorse pubbliche destinate ai lavori di mitigazione della tangenziale di Mestre fossero state invece trasferite al partito politico di riferimento del Brentan (come emerge dalle dichiarazioni di Scaramuzza e Baita).

Dalla documentazione allegata, risulta che i lavori commissionati sono stati ultimati e ritenuti corrispondenti alle previsioni di progetto, nonché conformi, quanto ai materiali utilizzati e alle opere realizzate, alle prescrizioni di capitolato, come risulta dal certificato di collaudo dell'08 giugno 2009 (all. n. 19) in cui si dà atto anche della rispondenza di essi a quanto riportato negli atti contabili.

La Procura, in realtà, riconduce la deviazione dei fondi pubblici e il conseguente danno a carico degli enti pubblici finanziatori al sistema, architettato dal Brentan, attraverso il quale la Sacaim, in qualità di impresa aggiudicataria dell'appalto, avrebbe corrisposto alla FIP industriale, per i lavori svolti in subappalto, il prezzo inferiore già offerto da quest'ultima e dichiarato non congruo dalla Commissione di gara, destinando la differenza rispetto al maggiore importo di cui alla propria offerta formulata in sede di gara alla costituzione di una provvista da destinare al finanziamento della sinistra veneziana.

Sul punto, però, la difesa del convenuto, nel respingere l'accusa, ha

evidenziato che l'appaltatrice ha praticato per i lavori subappaltati gli stessi prezzi unitari dell'aggiudicazione, senza alcuna riduzione, e ha provveduto al puntuale pagamento di ogni corrispettivo dovuto ai subappaltatori, debitamente fatturato e quietanzato. Il tutto sarebbe avvenuto, come precisato dalla stessa difesa, in un sistema che consentiva, comunque, all'appaltatore di ricorrere al subappalto praticando con i subappaltatori gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%.

Tali argomentazioni difensive trovano corrispondenza nella documentazione versata in atti e, in particolare, nei pagamenti eseguiti da Sacaim alle imprese subappaltatrici, acquisiti in sede penale *ex* art. 603, comma 3, c.p.p. e allegati all'atto introduttivo del presente giudizio.

In particolare, dalle istanze formulate per il rilascio dell'autorizzazione per l'affidamento di lavorazioni in subappalto risulta l'impegno assunto da Sacaim di praticare prezzi, relativamente ai lavori oggetto della richiesta di subappalto, non inferiori del 20% di quelli risultanti dall'aggiudicazione, nel rispetto delle previsioni di legge vigenti e del contratto novativo tra la stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria.

Tali riduzioni sui prezzi unitari della subappaltatrice FIP Industriale S.p.a., in misura non superiore al 20% di quelli risultanti dall'aggiudicazione, così come riportato nei contratti di subappalto presenti nel fascicolo (nn. 557/2007 per euro 300.000, 1332/2007 per euro 440.000 e 600/2007 per euro 2.300.000), sono confermate dalle fatture quietanzate, dalle quali risultano pagamenti per importi non superiori alle suddette percentuali di sconto.

Ebbene, tanto considerato, si rileva che il quadro probatorio a sostegno dell'accusa trae fondamento dalle risultanze del procedimento penale e, in

particolare, dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dal presidente della Mantovani S.p.a. e dall'amministratore delegato della FIP Industriale S.p.a., quali rappresentanti delle società facenti parte dell'A.T.I. la cui offerta era stata esclusa dalla Commissione di gara per eccesso di ribasso e che avevano rinunciato a proporre ricorso avverso l'esclusione innanzi al Giudice amministrativo.

Sulla base di tali dichiarazioni, discordanti sull'entità del vantaggio conseguito dall'aggiudicataria ma, ciò nonostante, valutate dai Giudici penali come attendibili e dotate di plurimi e convergenti riscontri, la Procura ha contestato un danno patrimoniale a carico dell'erario per l'importo di euro 750.000 (6% del valore effettivo dell'appalto), ritendendo che una parte di fondi erogati dalla società Autostrade fosse stata trasferita dalla Sacaim alla sinistra veneziana.

La Procura ha, in sintesi, contestato un danno patrimoniale sulla base delle dichiarazioni e della quantificazione, così come riportate da Scaramuzza nell'interrogatorio reso durante il processo penale, alle quali rinvia anche la Guardia di finanza nella relazione conclusiva delle indagini esperite su delega della medesima Procura, ma tali affermazioni, per quanto ritenute valide, unitamente agli altri elementi probatori acquisiti nella medesima sede, ai fini della condanna dell'odierno convenuto per il reato di cui all'art. 319-*quater* c.p., appaiono insufficienti nel presente giudizio a suffragare le argomentazioni in punto di sussistenza del danno all'erario.

Evidenzia, al riguardo, il Collegio che agli atti del processo penale non risulta alcuna prova contabile delle presunte dazioni illecite in favore della sinistra veneziana, né è stato dimostrato, sul piano contabile, che l'asserita

deviazione dei fondi pubblici si sia concretizzata in un aumento dei costi sostenuti dalle amministrazioni per la realizzazione dell'opera, così che non può ritenersi configurabile un danno patrimoniale, risarcibile in sede contabile.

Al riguardo, il Collegio sottolinea come, in sede penale, a poco rilevava che la differenza tra il prezzo pagato alla FIP Industriale S.p.A. dall'aggiudicataria Sacaim S.p.a., quale corrispettivo del subappalto affidatole, e il prezzo di entità superiore, corrispondente all'offerta dell'impresa aggiudicataria (ad essa in concreto versato dalla stazione appaltante), fosse stato interamente incassato ed utilizzato dalla medesima Sacaim o fosse stato, invece, destinato, in tutto o in parte, al finanziamento della forza politica veneziana, assumendo piuttosto rilievo, ai fini della sussunzione della condotta del Brentan nella fattispecie di cui all'art. 319-*quater* c.p., l'aggiudicazione dell'appalto senza contestazioni tramite l'induzione commessa nei confronti delle società escluse dalla gara.

Le indagini svolte nell'ambito del procedimento penale hanno condotto, infatti, ad affermare che la condotta induttiva del Brentan integra il fatto-reato descritto dall'art. 319-*quater* c.p. siccome finalizzata al conseguimento delle utilità che erano in contestazione, rappresentate, cioè, dall'imposizione del subappalto a condizioni gravose, dalla rinuncia alla presentazione del ricorso al TAR avverso l'esclusione dalla gara, nonché dalla corresponsione in più rate al medesimo convenuto della somma complessiva di euro 65.000 da parte di Scaramuzza.

L'effettiva dazione di risorse pubbliche alla sinistra veneziana e soprattutto la prova del meccanismo attraverso il quale i fondi pubblici sono stati

sottratti alla disponibilità della società appaltatrice non hanno evidentemente costituito oggetto di specifico accertamento nell'ambito del procedimento penale nonostante la creazione di una provvista in nero destinata a realizzare le aspettative e gli interessi di una forza politica fosse stata rappresentata dai Giudici penali come lo scopo dell'intera operazione.

Ma è proprio la prova della distrazione dei fondi pubblici e degli strumenti e modalità con cui è avvenuta che costituisce presupposto prioritario, indispensabile ed indefettibile ai fini della configurabilità di un danno patrimoniale per le finanze pubbliche e della sussistenza della responsabilità amministrativa.

La difesa del convenuto ha, dal canto suo, avuto cura di sconfessare la presuntiva prospettazione attorea, evidenziando che, oltre alla rinuncia alla presentazione del ricorso amministrativo, all'accettazione della successiva attività di subappalto e al pagamento da parte di Scaramuzza della somma tangentizia al Brentan, che hanno formato oggetto della concussione per induzione in sede penale, nessuna dazione di altre e diverse somme di danaro ovvero di altre forme di utilità e/o vantaggi a favore di altri e diversi soggetti risulta essere stata individuata nel corso dell'istruttoria penale (e/o accertata in sede dibattimentale).

4.3 Alla stregua di tali considerazioni il Collegio ritiene che non sia stata adeguatamente provata la sussistenza dell'elemento oggettivo del contestato pregiudizio patrimoniale, con conseguente rigetto della richiesta risarcitoria attorea in ordine a tale voce di danno.

5. Ad opposte conclusioni deve addivenirsi con riguardo alla responsabilità del Brentan per danno all'immagine.

5.1 In proposito, si richiama l'orientamento di questa Corte e segnatamente di questa Sezione, laddove si evidenzia che il danno all'immagine "*arrecando una lesione del decoro e del prestigio della pubblica amministrazione e determinando perdita di credibilità ed affidabilità presso i cittadini, pregiudica valori primari di rilievo costituzionale, quali la legalità dell'azione amministrativa, il buon andamento e l'imparzialità della amministrazione*" (sent. n. 45/2017).

Ferme restando le caratteristiche dell'istituto, quali evincibili dalla giurisprudenza della Corte dei conti (v. al riguardo, tra le altre, questa Sez. giur., sent. n. 29/2017), il danno all'immagine è stato normativamente configurato, con riferimento a specifiche figure di reato, con l'art. 17, c. 30-*ter*, d.l. 78/2009, conv. dalla legge n. 102/2009, poi modificato con d.l. n. 103/2009, conv. dalla legge 141/2009.

In base a tali norme, il pregiudizio all'immagine della pubblica amministrazione si realizza a seguito della commissione di reati del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione, per i quali sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna, che costituisce il presupposto indefettibile per l'esercizio dell'azione.

Successivamente, l'art. 1, comma 62, della l. 6 novembre 2012 n. 190 ha aggiunto il comma 1-*sexies* all'art. 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, secondo cui l'entità del danno all'immagine "*si presume pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente*".

Da ultimo, il codice di giustizia contabile di cui al d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, con l'art. 4, lett. g) delle norme transitorie, ha abrogato il già richiamato

art. 7 della legge n. 97/2001 che, in combinato disposto con il citato art. 17, c. 30-*ter*, del d.l. 78/2009, limitava la configurabilità del danno all'immagine ai soli delitti del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione (libro secondo, titolo II, capo I del codice penale), con la conseguenza della possibilità di perseguire il danno all'immagine anche per reati previsti in altri titoli del codice penale, purché in danno della pubblica amministrazione.

Costituiscono, pertanto, presupposti necessari per l'esercizio dell'azione una sentenza di condanna passata in giudicato per un reato del pubblico ufficiale commesso in pregiudizio della pubblica amministrazione, nonché, in base a pacifica giurisprudenza contabile, il clamore mediatico (*clamor fori*) derivante dalla condotta illecita del soggetto agente, che rappresenta il modo attraverso il quale viene realizzato il nocumento alla reputazione dell'ente pubblico per effetto della condotta illecita del dipendente.

In ordine al primo profilo, il Collegio osserva che nei confronti dell'odierno convenuto è stata pronunciata sentenza *ex* art. 442 c.p.p., divenuta irrevocabile e avente autorità di cosa giudicata ai sensi dell'art. 651, comma 2, c.p.p. in data 4 novembre 2021, in ordine ad un reato (art. 319-*quater* c.p.) rientrante nei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione di cui al Libro II, Titolo II, Capo I, codice penale.

Ne discende che i fatti, come sopra acclarati, non possono essere oggetto di alcuna contestazione in questa sede, giusta il disposto dell'art. 651 c.p.p., in virtù del quale l'efficacia vincolante del giudicato penale di condanna nel processo per la responsabilità amministrativa si estende all'accertamento dei fatti che hanno formato oggetto del relativo giudizio, intesi nella loro realtà fenomenica ed oggettiva, quali la condotta, l'evento e il nesso di causalità

materiale, e assunti a presupposto logico-giuridico della pronuncia penale, restando, quindi, preclusa al giudice contabile ogni statuizione che venga a collidere con i presupposti, le risultanze e le affermazioni conclusionali di quel pronunciamento (Corte conti, Sez. I app., sent. n. 488 del 16.9.2015; Sez. III app., sent. n. 522/2013).

In particolare, la condotta illecita e dolosa contestata dalla parte pubblica attrice si appalesa incontroversa, in considerazione delle risultanze illustrate in fatto; risulta accertato, infatti, che il convenuto, abusando della qualità e dei poteri pubblici inerenti alla sua carica di amministratore delegato della società Autostrade Padova-Venezia, si è reso responsabile della condotta, penalmente rilevante, di indebita induzione finalizzata al conseguimento di un triplice ordine di utilità (imposizione del subappalto a condizioni gravose, rinuncia al ricorso al T.A.R. avverso l'esclusione dalla gara e consegna della somma in denaro complessiva di euro 65.000).

Così come sostenuto dalla Procura, è del tutto pacifica anche la sussistenza del rapporto di servizio tra l'ANAS, quale ente pubblico (v. Cass. SS.UU. 9.7.2014 n. 15594; Cons. Stato 24 febbraio 2011, n. 1230, e 24 maggio 2013, n. 2829), ed il concessionario di servizi o lavori, nonché i soggetti che, come il convenuto, sono legati da un rapporto organico con esso, i quali, investiti di funzioni pubbliche, assumono la veste di organi indiretti dell'amministrazione che agiscono per le finalità proprie di quest'ultima.

Risulta, altresì, comprovato l'elemento soggettivo del dolo, ovverosia la piena coscienza e volontà della condotta consistente in un'attività contraria ai propri doveri d'ufficio, nonché del conseguente pregiudizio per l'amministrazione.

Quanto al *clamor fori*, nella fattispecie emerge con evidenza il clamore derivato dai fatti in questione, oggetto di propalazione per la loro gravità e durata, come comprovato dai numerosi articoli di stampa prodotti dal pubblico attore e acquisiti agli atti di causa, diffusi nel corso di tutto l'*iter* giudiziario che ha visto coinvolto il convenuto e, in particolare, sia in occasione dell'intervenuta misura cautelare (a partire dal 6 giugno 2014), del rinvio a giudizio e della fissazione dell'udienza preliminare (2015), sia all'esito della pubblicazione delle sentenze di condanna di primo grado (2016), di appello (2019) e della conferma in Cassazione (2021).

Le condotte descritte e tenute dal convenuto portano indubbiamente il comune sentire della collettività a non avere fiducia in un'amministrazione che svolgerebbe il proprio compito riscuotendo denaro da soggetti privati, asservendo in tal modo l'esercizio della pubblica funzione al perseguimento di scopi personali utilitaristici, piuttosto che al raggiungimento di interessi pubblici generali.

In particolare, dalla lettura degli articoli di stampa emergono con estrema chiarezza sia la posizione ricoperta dal convenuto, che è sempre stato qualificato come "*ex amministratore delegato della società Autostrada Venezia – Padova*", sia le condotte di indebita induzione perpetrate nell'ambito dell'appalto per i lavori di realizzazione della terza corsia della tangenziale di Mestre, che vengono descritte in modo ampio e dettagliato, non potendosi, pertanto, revocare in dubbio il pregiudizio arrecato all'immagine delle amministrazioni coinvolte.

E ciò indipendentemente dal fatto, evidenziato dalla difesa del convenuto, che la vicenda penale relativa alle condotte illecite di induzione poste in

essere dal Brentan risultasse diffusa a livello mediatico unitariamente ad un'altra vicenda penalmente rilevante (MOSE), atteso che i fatti addebitati al convenuto mantengono autonoma rilevanza e riconoscibilità nell'ambito della rassegna stampa versata in atti.

Né può condividersi la circostanza, pure riportata nella comparsa di costituzione e risposta, che gli organi di stampa abbiano ricondotto la condotta illecita del Brentan ad un episodio di corruzione tra privati, invece che tra le amministrazioni interessate e il convenuto, essendo emerso, piuttosto, in modo costante, il coinvolgimento *in primis* della società Autostrade Venezia-Padova, per la qualifica ricoperta di amministratore delegato, e poi anche dei soggetti costituitisi parte civile nel processo penale, ossia Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle infrastrutture, Regione Veneto e Città metropolitana di Venezia.

In conclusione, ad avviso del Collegio, l'azione promossa dalla Procura regionale è meritevole di accoglimento, risultando dagli atti di causa che si sono verificate tutte le condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione per danno all'immagine, tenuto conto dei numerosi elementi comprovanti la condotta antigiuridica realizzata dal convenuto e la lesione che tale illecito, anche di rilievo penale, ha arrecato all'immagine delle pubbliche amministrazioni costituitesi parte civile nel processo penale, ingenerando nell'opinione pubblica un notevole discredito nei confronti dell'attività istituzionale di esse.

5.2 Ritenuta accertata la sussistenza del danno all'immagine, il Collegio, in relazione alla sua quantificazione, osserva che l'intervenuta lesione dell'immagine pubblica, anche se non comporta una diminuzione

patrimoniale diretta (e sia quindi riconducibile al *genus* del danno non patrimoniale), è tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale, da effettuarsi in via equitativa, *ex* art. 1226 c.c., anche in base ai parametri soggettivo, oggettivo e sociale, come peraltro prospettato dalla Procura regionale.

In proposito, va richiamata, ad integrazione *per relationem* della presente motivazione, la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il baricentro dei termini d'applicazione temporale della norma non è costituito tanto dal momento della consumazione dei delitti (*tempus commissi delicti*), ma da quello in cui il reato, una volta consumato, ha anche determinato la lesione dell'immagine della p.a. (*tempus commissi damni*), atteso che il *clamor fori*, oltre ad essere un criterio di stima del danno all'immagine, ne rappresenta una vera e propria condizione (obiettiva) di risarcibilità (cfr. Sez. III app., sent. n. 241/2019; conforme, sent. n. 6/2021; in termini, Sez. I app., sent. n. 285/2021).

In tal senso, secondo il predetto orientamento, cui ha già aderito questa Sezione in precedenti pronunce (sentt. n. 87/2022; nn. 28, 29 e 100/2017), il *clamor fori* è condizione di esistenza del danno all'immagine (e della sua risarcibilità), che in astratto è destinato a riverificarsi nel tempo, ogni volta che la medesima notizia, ripropalata, abbia la capacità di rideterminarlo, sempre che – in ogni caso – il *clamor* (e quindi il danno all'immagine) derivante dalla notizia dell'illecito penale possa essere prevedibile da parte dell'agente pubblico, come conseguenza naturale (*id quod plerumque accidit*) della propria condotta illecita.

Nel caso in esame, alla luce della suesposta giurisprudenza, il Collegio

ritiene che il *clamor fori* e il conseguente danno all'immagine si sono compiutamente realizzati in data successiva al 2012, posto che la divulgazione presso il pubblico dei fatti in cui il convenuto è stato coinvolto è avvenuta a partire dal 2014 (in data 4 giugno 2014 è stata disposta la misura restrittiva personale degli arresti domiciliari, in esecuzione di un'ordinanza del GIP di Venezia del 31 maggio 2014, e dal 6 giugno 2014 in poi la notizia è stata diffusa sui quotidiani) e il passaggio in giudicato della sentenza risale al novembre del 2021, con conseguente applicabilità del criterio presuntivo del doppio tangentizio secondo il criterio del *tempus commissi damni*.

Vengono poi in rilievo, sempre ai fini della quantificazione del danno, gli ulteriori parametri elaborati dalla giurisprudenza contabile, tenuto conto della obiettiva difficoltà di una precisa individuazione del suo esatto ammontare (art. 1226 c.c.) e delle allegazioni probatorie fornite dal Requirente, tra cui rilevano i criteri oggettivi (somme di danaro o utilità patrimoniali conseguite), soggettivi (ruolo rivestito dal pubblico dipendente all'interno dell'amministrazione) e sociali (risonanza e sentimento di discredito e di sfiducia delle istituzioni rappresentate, anche in relazione all'offesa recata indirettamente ad altri dipendenti e colleghi che, invece, operano con dedizione, onestà, rettitudine e diligenza).

Tali elementi, nella fattispecie all'odierno esame, assumono particolare rilevanza, tenuto conto non solo della natura del reato per il quale il convenuto è stato condannato in sede penale (induzione indebita a dare o promettere utilità), ma anche della carica ricoperta di grado particolarmente elevato (amministratore delegato della società concessionaria dall'ANAS

della gestione di un tratto autostradale) e del contesto in cui si è manifestata l'attività criminosa complessiva, che ha visto il convenuto dedito alla condotta illecita, accertata nel procedimento penale, per un consistente periodo di tempo (tra il 2007 e la fine del 2009).

Occorre, altresì, considerare la diffusione mediatica dell'immagine negativa delle amministrazioni coinvolte (più di 20 sono gli articoli di stampa, pubblicati su quotidiani e sul *web* negli anni dal 2014 al 2021, in cui veniva annoverato il convenuto) e l'entità del discredito subito per effetto del comportamento illecito posto in essere dal dipendente, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.

Alla stregua di quanto sopra e risultando pienamente comprovata dagli atti di causa la percezione da parte del convenuto di tangenti, per l'importo complessivo di euro 65.000,00, il danno all'immagine va quantificato in euro 130.000,00, potendo trovare applicazione il criterio presuntivo del doppio delle utilità percepite, corroborato dagli ulteriori criteri (oggettivi, soggettivi e sociali) sopra considerati.

In ordine alla suddetta quantificazione, occorre poi precisare che l'avvenuta concomitante determinazione del danno non patrimoniale in sede penale non costituisce ostacolo ad una sua diversa e più congrua valutazione da parte del Giudice contabile, secondo consolidati principi che puntualizzano la natura pienamente autonoma della giurisdizione contabile nel proprio ambito di intervento, sia, a monte, quanto alla possibilità stessa di proporre l'azione erariale, sia, a valle, quanto alla diversa determinazione del suo ammontare rispetto a quanto ritenuto dal Giudice penale (cfr. questa Sez. giur., sent. n. 119/2023).

Dalla somma di euro 130.000,00 va, comunque, detratta quella, pari ad euro 80.000,00 (euro 20.000 ciascuno per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero della infrastrutture e dei trasporti, per la Regione Veneto e per la Città metropolitana di Venezia), liquidata in sede penale, a titolo di provvisionale, per il danno all'immagine subito dalle parti civili e integralmente recuperata dalle medesime amministrazioni (cfr. doc. 23 all. all'atto di citazione), come peraltro chiesto dallo stesso Requirente nell'atto di citazione, cosicché il convenuto va condannato, per il danno all'immagine, al risarcimento di € 50.000.

Non merita accoglimento, invece, l'ulteriore richiesta, a titolo di risarcimento del danno all'immagine, di euro 20.000, quale valore patrimoniale delle altre utilità di cui il Brentan ha beneficiato a fronte delle condotte induttive poste in essere, consistenti, come affermato dalla Procura, nella cristallizzazione dell'aggiudicazione dell'appalto alla Sacaim e nella costituzione illecita di una provvista da destinare al finanziamento del partito politico, atteso che il criterio di cui all'art. 1, comma 1-*sexies*, l. n. 20/1994 presuppone un "*valore patrimoniale*" delle utilità "*percepite*" e non si ritiene pertanto applicabile ai casi, come quello in esame, in cui è stata chiesta una prestazione priva di oggettivo e conoscibile valore di mercato.

6. Tanto considerato, il Collegio, nel respingere la domanda attorea concernente il risarcimento per danno patrimoniale, condanna il sig. Brentan Lino al pagamento di € 50.000,00, a titolo di risarcimento del danno all'immagine, in favore, in parti uguali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione Veneto e della Città metropolitana di Venezia.

Il predetto importo, da considerarsi comprensivo della rivalutazione monetaria, va aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data del deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza, per cui va disposta la condanna del convenuto al pagamento delle spese di giudizio, da liquidarsi, ai sensi dell'art. 31, comma 5, c.g.c., con nota a margine della presente sentenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in parziale accoglimento della domanda del Procuratore regionale, definitivamente pronunciando, nei termini di cui in motivazione:

1. Respinge la richiesta risarcitoria quanto alla voce di danno patrimoniale addebitata con l'atto introduttivo di giudizio al convenuto e quantificata in euro 85.630,62.

2. Condanna il sig. Lino Brentan al pagamento, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione Veneto e della Città metropolitana di Venezia, di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00#), a titolo di risarcimento del danno all'immagine da ripartirsi in quote uguali.

Il predetto importo, da considerarsi comprensivo della rivalutazione monetaria, va aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data del deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo.

3. Condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, che sono liquidate, ai sensi dell'art. 31, comma 5, c.g.c., con nota a margine della presente sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Venezia, nelle camere di consiglio del 18 gennaio 2024 e del 18 aprile 2024.

IL GIUDICE ESTENSORE	IL PRESIDENTE
F.to digitalmente	F.to digitalmente
Elisa Borelli	Marta Tonolo

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, c.g.c., le spese di giustizia del presente giudizio si liquidano in € 331,52 (trecentotrentuno/52).

Il Giudice estensore	Il Presidente
F.to digitalmente	F.to digitalmente
Elisa BORELLI	Marta TONOLO

Depositata in Segreteria, il 14/05/2024

Il Funzionario preposto

Nadia Tonolo